

N. R.G. PU 40-1/ 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso dal creditore **MAGNATERRA ORIETTA** (con l'Avv. **FABIOLA TOMBOLINI**) nei confronti del debitore **MICHELE MAGNATERRA** (C.F.: MGNMHL72S10E690Q);

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 2/03/2023 **ORIETTA MAGNATERRA** in qualità di creditrice dei **MICHELE MAGNATERRA** ha avanzato domanda per l'apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore ex art. 268 e ss. CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione del creditore istante ex art. 268, comma 2 nonché il requisito soggettivo in capo al debitore il quale si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 lett. B) CCII non essendo più in grado di adempiere o di soddisfare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari, circostanza evidenziabile dalle plurime posizioni debitorie in capo a al debitore, titolare fino al 2011 di una ditta individuale che ha



- c) ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- d) il debitore, comparso personalmente all'udienza del 9/05/2023 ha dichiarato di aderire alla domanda di liquidazione controllata deducendo la sussistenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi;

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, manda al nominando liquidatore affinché, previa sospensione del pignoramento mobiliare attualmente in corso sullo stipendio del debitore, e valutate compiutamente le fonti reddituali del debitore, determini l'importo necessario al medesimo per il detto sostentamento e, di conseguenza, l'importo acquisibile alla procedura di liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

NOMINA liquidatore, l'Avv. Flavio Beelli,

Pagina 2



dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

SOSPENDE il pignoramento mobiliare in corso sullo stipendio del debitore

MANDA al liquidatore affinché determini, giusta autorizzazione a ratifica da parte del G.D., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, precisando sin d'ora che il reddito eccedente l'importo che a determinarsi sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 11/05/2023.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello



